

Roma, 30 novembre e 1° dicembre 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME (OTTOBRE – NOVEMBRE 2023)



Roma, 30 novembre e 1° dicembre 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

Indice delle pronunce

	Corte costituzionale, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 187
Z.	Corte costituzionale, sentenza 27 ottobre 2023, n. 193
	Esame della pronuncia
	1. Le norme oggetto di impugnazione
	2. L'esame nel merito: La non fondatezza delle questioni relative all'invasione da parte
	del legislatore statale della competenza legislativa primaria sullo spettacolo
	3. L'esame nel merito: Lo Stato avrebbe dovuto garantire il più ampio coinvolgimento
	della Conferenza permanente attraverso il modulo procedimentale dell'intesa
	4. L'esame nel merito: La legittimità della disciplina statale sotto il profilo delle
	«modalità operative di realizzazione e funzionamento» del Sistema nazionale a rete degli
	osservatori dello spettacolo
	5. L'esame nel merito: La legge statale che individua i principi fondamentali in materia
	di Osservatori regionali dello spettacolo non comprime la potestà legislativa regionale e
	non è irragionevole
	6. L'esame nel merito: L'illegittimità della disciplina statale che regola la promozione e
	il sostegno delle attività dello spettacolo
	7. L'esame nel merito: La legittimità della previsione degli accordi, sanciti in sede di
	Conferenza permanente, che regolano gli interventi delle regioni in materia di spettacolo
	8. L'esame nel merito: La disciplina statale non viola il principio di leale collaborazione



Roma, 30 novembre e 1° dicembre 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

1. Corte costituzionale, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 187

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica, copertura finanziaria
OGGETTO	Legge della Regione Siciliana 12 maggio 2022, n. 12, recante
	«Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

2. Corte costituzionale, sentenza 27 ottobre 2023, n. 193

MATERIA	Spettacolo, regioni
OGGETTO	Artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), e 7 della legge 15 luglio 2022,
	n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)
RICORRENTI	Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
	Lombardia e Piemonte
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL	riuniti i giudizi,
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 118, commi primo e secondo, Cost.; 4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, 120, secondo comma, della Costituzione, nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8), dello statuto speciale e all'art. 3 Cost.;
	6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia- Romagna e Piemonte, in



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), dello statuto speciale;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, lettere a) e b), della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost.;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL'INVASIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA SULLO SPETTACOLO

L'esame della Corte inizia dalle questioni proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia aventi ad oggetto gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), 7, comma 1, primo e secondo periodo, e 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8 dello statuto speciale.

In relazione a tutte le disposizioni impugnate, infatti, viene contestata l'invasione da parte del legislatore statale della competenza legislativa primaria sullo spettacolo, la quale sarebbe ricompresa nella materia «istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale» (art. 4, comma 1, numero 14, dello statuto speciale), nonché della connessa competenza amministrativa (art. 8 dello statuto speciale).

La questione non è stata ritenuta fondata.

È stato evidenziato che la materia dello spettacolo, ricondotta dalla giurisprudenza della Corte alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sin dalla sentenza n. 255 del 2004), ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale. Infatti, la disciplina giuridica delle «istituzioni culturali» non esaurisce certamente l'ambito della regolazione pubblicistica in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali». D'altra parte, il concetto di «istituzione culturale» è riferibile soprattutto alla dimensione soggettiva di



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

quegli enti che operano nel settore della cultura sulla base di un collegamento, più o meno intenso, con il settore pubblico, in termini di direzione, vigilanza, o mero finanziamento. La disciplina della «promozione e organizzazione di attività culturali», invece, concerne una dimensione oggettivo-funzionale e si riferisce alle attività che possono essere realizzate da una pluralità di soggetti, non necessariamente riconducibili al perimetro delle istituzioni culturali.

Infine, secondo la Corte, non appare dirimente il fatto che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. Tale circostanza non consente di differenziare la posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia da quella delle altre regioni a statuto ordinario, le quali, pur avendo da tempo legiferato in materia di spettacolo (anche istituendo specifiche forme di finanziamento), non sono titolari, per ciò solo, di competenza legislativa residuale in tale materia (come chiarito sin dalla sentenza n. 255 del 2004).

In ragione di tutto ciò, è stato rilevato che, in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella materia dello spettacolo anche la Regione Friuli-Venezia Giulia sia titolare di una potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, stante l'assenza di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo, sono state rigettate anche le censure che, in relazione agli artt. 5, comma 6, 7, comma 1, primo periodo, e 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022, hanno contestato la compressione delle funzioni amministrative della Regione autonoma, invocando l'art. 8 dello statuto speciale, il quale sancisce la regola del "parallelismo" tra la titolarità di funzioni amministrative e la titolarità di competenze legislative primarie.

3. L'ESAME NEL MERITO: LO STATO AVREBBE DOVUTO GARANTIRE IL PIÙ AMPIO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE ATTRAVERSO IL MODULO PROCEDIMENTALE DELL'INTESA

La Corte esamina le censure promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, nei confronti dell'art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022.

L'art. 5 della legge n. 106 del 2022, dopo aver sancito l'istituzione presso il Ministero della cultura dell'Osservatorio dello spettacolo «[a]l fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità» (comma 1), demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione della «composizione» e delle «modalità di funzionamento» di tale Osservatorio, nonché, tra l'altro, le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni sul settore e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo (comma 6). In particolare, i decreti ministeriali sono adottati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...]».

Le questioni sono state ritenute fondate.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

È stato sottolineato che la legge n. 106 del 2022 costituisce il primo intervento di sistema in materia di spettacolo successivamente alla riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001. Un simile intervento era stato da tempo ritenuto dalla Corte una «necessità ineludibile» al fine di adeguare la disciplina statale al mutato assetto costituzionale, che vede indubbiamente un più ampio coinvolgimento delle regioni nell'attività di promozione e sostegno delle attività dello spettacolo (sentenza n. 255 del 2004).

Ad avviso della Corte, dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia di legislazione concorrente deriva che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione se ne stabiliscono i principi fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., o se dettate per effetto della chiamata in sussidiarietà. In quest'ultimo caso, è necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l'esercizio unitario e, quindi, la maggiore omogeneità dell'intervento pubblico in materia, sia conforme alle regole sostanziali e procedurali che, secondo la giurisprudenza della Corte, devono guidare la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato (a partire dalle sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Nel caso in esame, non è dubbia la sussistenza dei presupposti sostanziali che giustificano la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, sia dal punto di vista delle esigenze di unitarietà, sia con riguardo alla conformità ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'intervento legislativo statale.

Per quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiarietà, la Corte ha individuato nello strumento dell'intesa tra lo Stato e le regioni la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima (sentenze n. 6 del 2023, n. 179 e n. 114 del 2022). Alla luce di tale giurisprudenza, anche rispetto alla fase di definizione, con decreto statale, della «composizione» e delle «modalità di funzionamento» dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché, tra l'altro, delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022), lo Stato avrebbe dovuto garantire il più ampio coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell'intesa.

D'altra parte, è stato evidenziato che l'Osservatorio statale costituisce l'organo nevralgico per il concreto funzionamento del sistema a rete (previsto dal successivo art. 6). Pertanto, le modalità con cui lo stesso sarà costituito e verrà ad operare sono in grado di incidere sul concreto esercizio delle funzioni regionali in materia di spettacolo. Infine, non può sostenersi che la disciplina dell'Osservatorio statale sia da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, tale competenza «non può assumere le caratteristiche di un titolo "trasversale" in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite e dalle materie di competenza legislativa cui tali funzioni afferiscano» (sentenza n. 270 del 2005).

In ragione di tutto ciò, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza.

4. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA STATALE SOTTO IL PROFILO DELLE «MODALITÀ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO» DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE DEGLI OSSERVATORI DELLO SPETTACOLO

La Corte esamina la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2022, che è stata promossa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

L'art. 6 della legge n. 106 del 2022 affida ad un decreto ministeriale – da adottarsi «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (comma 2) – la disciplina delle «modalità operative di realizzazione e funzionamento» del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (comma 2, lettera c). Di tale sistema – istituito «[a]I fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività» – fanno parte «l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7» (art. 6, comma 1).

La disposizione è stata impugnata, «in via cautelativa», temendo che il decreto ministeriale concernente le «modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale» possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali. In questo caso, infatti, sarebbero lesi la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale, la riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici (art. 97, secondo comma, Cost.), nonché l'art. 117, sesto comma, Cost., e i principi costituzionali che precludono alla fonte secondaria statale di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale.

Le questioni non sono state ritenute fondate.

È emerso, dal tenore letterale della disposizione impugnata, che il decreto ministeriale è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali. È vero che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 106 del 2022, di tale Sistema nazionale a rete «fanno parte» gli osservatori regionali. Tuttavia, tale disposizione, non impone alle regioni l'istituzione di specifici uffici così denominati, venendo semmai a richiedere che, all'interno del sistema a rete, siano necessariamente operative strutture regionali, che possano garantire, sul piano funzionale, un maggiore coordinamento informativo in materia di spettacolo,



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

attraverso la periodica condivisione di dati e informazioni sul settore. Tutto ciò, soprattutto nella prospettiva di rafforzare la conoscenza dell'intervento pubblico nelle diverse realtà regionali e rendere, per questa via, meno frammentarie, e quindi più efficaci, le politiche pubbliche concernenti le attività dello spettacolo.

Dunque, secondo la Corte, il decreto che definirà «le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale» non potrà imporre specifiche soluzioni organizzative alle regioni, ma dovrà disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la più efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all'interno del Sistema nazionale a rete, sulla base di quella «comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei» (sentenza n. 179 del 2022), che appare imprescindibile ai fini della migliore conoscenza, e governo, del settore dello spettacolo e che è sorretta anche dalla competenza legislativa dello Stato nella materia «coordinamento informativo» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.).

5. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGGE STATALE CHE INDIVIDUA I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI OSSERVATORI REGIONALI DELLO SPETTACOLO NON COMPRIME LA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE E NON È IRRAGIONEVOLE

La Corte ha proseguito nelle sue argomentazioni esaminando le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che sono state promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

L'art. 7 della legge n. 106 del 2022 (intitolato «Osservatori regionali dello spettacolo») individua, al primo periodo del comma 1, i principi fondamentali della materia ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, viene chiarito che le regioni, «[n]ell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, [...] in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

La disposizione è stata impugnata nella parte in cui prevede che le regioni «concorrono» all'attuazione dei principi fondamentali della materia contenuti nell'art. 1 della legge n. 175 del 2017. È stato contestato che tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché il legislatore statale, sulla base di «una dichiarazione programmatica», avrebbe definito in maniera riduttiva il ruolo delle regioni, prevedendo un concorso statale all'attuazione dei principi fondamentali della materia. D'altra parte, tanto il riferimento alle esigenze di «sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia», quanto il riferimento al limite «delle risorse disponibili» determinerebbero una indebita compressione della potestà legislativa regionale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha contestato, inoltre, l'irragionevolezza della disposizione poiché essa impone anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dei principi contenuti nell'art. 1 della legge n. 175 del 2017, mentre l'art. 6 di tale legge prevede che le relative disposizioni si applichino «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

Nel merito le questioni non sono state ritenute fondate.

È stato rilevato che il legislatore statale, nel definire per la prima volta i «principi fondamentali» della materia dello spettacolo ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., si è posto in linea con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, riconoscendo in maniera inequivoca la competenza delle regioni nell'adozione della normativa di dettaglio attuativa di tali principi, fatte salve le ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato.

In questa prospettiva, non è stato ritenuto lesivo delle competenze regionali il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo "concorrere" con riferimento al ruolo delle regioni nell'attuazione dei principi fondamentali. Infatti, la ratio di questa norma è quella di promuovere una cooperazione fra le diverse realtà regionali, per una più efficace realizzazione del sistema complessivo di governo dello spettacolo.

Secondo la Corte, la non fondatezza delle questioni in esame appare peraltro confermata dal fatto che le stesse ricorrenti hanno definito la disposizione impugnata come espressione di una «dichiarazione programmatica» da parte del legislatore statale, con ciò implicitamente escludendone la portata immediatamente lesiva delle prerogative regionali. Una simile lesione sarebbe potuta venire in rilievo, ai fini di una declaratoria di illegittimità costituzionale, solo qualora le ricorrenti avessero dimostrato, in concreto, l'indebita adozione da parte dello Stato di una normativa di dettaglio non riconducibile alla definizione dei principi fondamentali della materia: cosa che, con riguardo alla censura in esame, non è avvenuta.

Infine, la Corte ha ritenuto che la disposizione non fosse affetta da irragionevolezza, per contrasto con la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che è contenuta nell'art. 6 della legge n. 175 del 2017. Infatti, la Regione Friuli-Venezia Giulia non è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo e, pertanto, non è ravvisabile alcuna distonia tra la disposizione impugnata e la clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 della citata legge n. 175 del 2017.

6. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA STATALE CHE REGOLA LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO

Sono state esaminate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 7, comma 1, secondo periodo, lettera c), della legge n. 106 del 2022, che sono state promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, anche il ricorso della Regione Campania, pur riguardando l'intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, ha concentrato le sue censure principalmente sulla previsione contenuta nella lettera c), facendo valere la violazione anche di ulteriori parametri costituzionali.

L'art. 7, comma 1, secondo periodo, lettera c), della legge n. 106 del 2022 prevede che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo «attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni».



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

Le questioni sono state ritenute fondate per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La Corte ha evidenziato che il legislatore statale ha disciplinato l'assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo. Dal tenore letterale della disposizione impugnata si evince, infatti, che le stesse funzioni regionali di promozione e sostegno delle attività dello spettacolo, e non quelle finalizzate al mero scambio di informazioni all'interno del Sistema nazionale a rete, dovranno necessariamente svolgersi «attraverso gli osservatori regionali».

È stato ricordato che la Corte ha in più occasioni censurato interventi statali che avevano affidato funzioni amministrative non già alla regione, ma a specifici organi o enti regionali (sentenze n. 22 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007). In particolare, è stata dichiarata «l'illegittimità di norme statali che provvedevano a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa» (sentenza n. 293 del 2012, che richiama, tra le altre, la sentenza n. 387 del 2007).

Alla luce di tale giurisprudenza, secondo la Corte, la disposizione impugnata si pone pertanto in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, riconducibile all'art. 117, quarto comma, Cost. D'altra parte sino ad ora le regioni hanno adottato soluzioni molto diverse sul piano organizzativo, sia in merito all'istituzione degli osservatori regionali, sia in merito alla scelta di attribuire le funzioni di promozione e sostegno dello spettacolo ad uno specifico ufficio dell'amministrazione regionale.

È stato inoltre evidenziato che proprio l'attribuzione agli osservatori regionali non solo di funzioni informative (come quelle previste alla lettera a)), ma anche di funzioni di amministrazione attiva (come quelle di promozione e sostegno dello spettacolo previste dalla lettera c)), non consente di ricondurre la disposizione impugnata alla competenza legislativa esclusiva nella materia «coordinamento informativo» (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.). Resta comunque ferma – al fine di non vanificare la ratio di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall'art. 6 della legge n. 106 del 2022 – l'esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l'intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell'Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura.

7. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE DEGLI ACCORDI, SANCITI IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE, CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DELLE REGIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO

La Corte ha analizzato anche la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, che è stata promossa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

Questa disposizione prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo – nell'ambito delle azioni indicate dal legislatore statale nelle successive lettere a) e b) –



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

«sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

È stato contestato che la previsione di tali accordi violerebbe innanzitutto l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché assoggetterebbe l'esercizio della legislazione regionale in materia di spettacolo ad un presupposto e ad un vincolo derivanti da «un atto amministrativo di carattere politico», quale sarebbe l'accordo raggiunto in Conferenza. Inoltre, l'accordo lederebbe anche la potestà legislativa in materia di organizzazione regionale (art. 117, quarto comma, Cost. e art. 4, primo comma, numero 1, dello statuto speciale), poiché verrebbe a imporre «specifiche soluzioni organizzative», con conseguente violazione della stessa riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici (ricavabile dall'art. 97, secondo comma, Cost.). Viene denunciata anche la violazione dei principi costituzionali in materia di rapporti tra atti nazionali e regionali, confermati anche dall'art. 117, sesto comma, Cost.

È stata esaminata congiuntamente, poiché di analogo tenore, la questione promossa dalla Regione Lombardia, la quale ha altresì impugnato le lettere a) e b) della medesima disposizione in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Oltre ai profili di illegittimità riconducibili alla previsione dell'accordo, è stato contestato il fatto che le specifiche azioni indicate alle lettere a) e b) comprimerebbero indebitamente l'autonomia regionale in materia di spettacolo: infatti, la lettera a) imporrebbe l'istituzione degli osservatori regionali, mentre la successiva lettera b) pretenderebbe di attribuire a tali uffici, tra l'altro, il compito di verificare l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti.

La Regione Campania, infine, nell'impugnare l'intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, fa valere anch'essa l'illegittimità costituzionale del riferimento agli «accordi» contenuto nell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, nonché l'illegittimità costituzionale delle successive disposizioni di cui alle lettere a) e b), per violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

Le questioni non sono state ritenute fondate.

È stato sottolineato che l'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022 non costituisce un'ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative da parte dello Stato, poiché le funzioni di cui si tratta – indicate alle menzionate lettere a) e b) – sono e restano nella titolarità delle regioni. Piuttosto, la disposizione si pone come principio fondamentale della materia «promozione e organizzazione di attività culturali» con l'obiettivo di favorire una maggiore omogeneità tra i diversi sistemi regionali che operano per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, al fine di rafforzare la complessiva efficacia dell'intervento pubblico nel settore.

Ad avviso della Corte, lo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali della materia ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ha inteso promuovere, tramite i menzionati accordi, forme di azione condivisa tra le diverse regioni, e tra queste e lo Stato medesimo, ai fini del miglior esercizio di talune funzioni regionali in materia di spettacolo. Tali funzioni hanno un contenuto essenzialmente amministrativo: la lettera a), infatti, fa riferimento alla «condivisione» e allo «scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo»; la lettera b) fa riferimento alle attività di verifica della «efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti,



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo».

La Corte evidenzia che le predette funzioni sono tipicamente amministrative, e in relazione a esse lo Stato ha legittimamente previsto la definizione di accordi per la condivisione con le regioni, all'interno della Conferenza permanente, dei «criteri» omogenei che dovranno guidare l'attività amministrativa regionale sia dal punto di vista dello scambio dei dati e delle informazioni per la migliore conoscenza del settore (lettera a), sia dal punto di vista delle politiche di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'intervento pubblico in materia di spettacolo (lettera b).

Secondo il Giudice delle leggi, d'altra parte, gli accordi previsti dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, rispondono alla logica di promuovere – in maniera condivisa e, quindi, su un piano paritetico tra lo Stato e le regioni – la coerenza e l'omogeneità, anche tecnica, dell'attività amministrativa, al fine di rafforzare l'integrazione e, quindi, la complessiva efficacia delle politiche pubbliche in materia di spettacolo.

Non sono state ritenute fondate nemmeno le ulteriori censure promosse dalla Regione Lombardia specificamente avverso le lettere a) e b) dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022.

È stato evidenziato che la lettera a), lungi dall'imporre l'istituzione degli osservatori regionali, si limita a prevedere che le regioni, anche sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-regioni, «promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo». Appare, quindi, evidente che non vi sia alcun obbligo per le regioni di affidare a specifici uffici denominati «osservatori regionali» le funzioni informative in materia di spettacolo.

Quanto alle censure dirette nei confronti della lettera b), è stato ribadito che la disposizione impugnata si propone di favorire la diffusione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo, sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-regioni. Rispetto a tale finalità – che appare imprescindibile per valutare l'efficacia degli interventi e, quindi, per rafforzare la coerenza della stessa attività di programmazione nel settore dello spettacolo –, lo Stato si è limitato a prevedere che tali funzioni potranno essere affidate agli osservatori regionali. Tuttavia, non è stato previsto alcun obbligo per le regioni, come risulta evidente dall'utilizzo dell'avverbio «anche».

Per le stesse ragioni, sono state dichiarate non fondate le questioni promosse dalla Regione Campania avverso le medesime disposizioni.

8. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA STATALE NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Infine, non sono state ritenute fondate le ulteriori questioni promosse dalla Regione Campania volte a denunciare l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, per violazione degli artt. 118 e 120 Cost.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2023)

È stato contestato che la disposizione impugnata conterrebbe una disciplina «completa ed autoapplicativa», che non rispetterebbe le modalità procedurali della «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato.

La Corte ha ribadito, in proposito, che l'art. 7 della legge n. 106 del 2022 non costituisce un'ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. La disposizione impugnata, nel definire i principi fondamentali della materia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ha promosso anche la definizione condivisa tra Stato e regioni delle modalità e dei criteri che dovranno ispirare tanto l'attività informativa, quanto l'attività di verifica e monitoraggio degli interventi in materia di spettacolo, al fine di rafforzare l'omogeneità e la coerenza dell'attività amministrativa di promozione e sostegno pubblico del settore. In definitiva, secondo la Corte, non sussiste la violazione del principio di leale collaborazione.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)